

Prot. 1436/2021 ER/ng

## Obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche

*I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile (dunque, gli imprenditori che esercitano:*

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;*
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;*
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti)*

*pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (in forma abbreviata) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno prorogato al 31 dicembre 2021 per l'anno 2020, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.*

In caso di inosservanza saranno applicabili sanzioni.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, **l'obbligo di pubblicità non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.**

Per i contributi e sovvenzioni ricevuti nel 2020 l'obbligo di pubblicazione scade il 31 dicembre 2021.

La Confesercenti Ravenna mette a disposizione degli associati che siano sprovvisti di un proprio sito, una pagina del sito [www.confesercentiravenna.it](http://www.confesercentiravenna.it) per assolvere a tale obbligo.

I soci sono invitati a trasmettere i propri dati tramite mail a [provinciale.ravenna@sicot.it](mailto:provinciale.ravenna@sicot.it), utilizzando la scheda da scaricare

Cordiali saluti.